



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA**
N. 03 del 08/04/2021

RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE SEZIONI ELETTORALI MEDIANTE ACCORPAMENTO DELLA SEZIONE III (PIAZZA DON CARLO STERPI) NELLA SEZIONE II (VIA STAZIONE 4)

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile di Area

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 2 aprile 2021, immediatamente eseguibile, è stato conferito atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo dell'accorpamento della attuale Sezione elettorale III nella sezione elettorale II;

RICHIAMATA la Legge Regionale. 05.04.2017, n. 4, con cui è stato istituito il nuovo Comune denominato "Cassano Spinola", derivante dalla fusione dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, a far data dal 1.01.2018, con sede legale presso la sede dell'originario Comune di Cassano Spinola;

RICHIAMATO, altresì, il Verbale n. 1, in data 10.01.2018, del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale avente ad oggetto:

- ripartizione del Comune di Cassano Spinola, istituito con L.R. 05.04.2018 a seguito di fusione dei Comune di Cassano Spinola e Gavazzana a far data dal 01.01.2018, in sezioni elettorali;
- revisione dinamica (art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni) – Prima tornata;
- compilazione delle liste delle nuove sezioni istituite;

VISTO il D.P.R. n. 223 del 20.03.1967, relativo alla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

VISTO, in particolare, l'art. 34 del citato decreto (D.P.R. n. 223/1967) relativo alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, ai sensi del quale la suddivisione in sezioni

elettorali è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500 e solo quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50;

VISTO, in particolare, l'art. 35 del citato decreto (D.P.R. n. 223/1967) il quale prevede che “Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all’art. 16, provvede, con un’unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune di sezioni elettorali [...]”;

VISTO l'art. 2, comma 30 della finanziaria 2008 (L. 24.12.2007 n. 244) che prevede: “Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni [...]”;

VISTO il Regolamento recante criteri di ripartizione del corpo elettorale in sezioni approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 02.04.1998 n. 117 che da applicazione alla volontà legislativa (di cui all’art. 55, comma 7 della Legge 23.12.1997 n. 449) volta alla riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali;

PRESO ATTO che la succitata normativa primaria e secondaria prevede che una sezione elettorale non possa essere inferiore a 500 iscritti e che solo “in casi eccezionali” (salvi i comuni aventi meno di 500 elettori) di “comprovate difficoltà nell’esercizio del diritto di voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi o in presenza di viabilità assolutamente inadeguata” (art. 4, comma 3 del Regolamento del 02.04.1998 n. 117 sopra citato);

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno del 09.04.1998 n. 20/98, con la quale sono state diramante disposizioni esplicative e direttive per l’applicazione del sopra citato regolamento;

RILEVATO che nel Comune di Cassano Spinola, avente attualmente una popolazione di n. 1.587 abitanti (all’ultima revisione semestrale datata 22.01.2021), risultano istituite n. 3 sezioni elettorali aventi il seguente numero di elettori:

-Sezione I Via Stazione n. 4 - elettori n. 770, di cui elettori residenti 733, A.I.R.E. 37;

-Sezione II Via Stazione n. 4 - elettori n. 653, di cui elettori residenti 598, A.I.R.E. 55;

-Sezione III Piazza Don Carlo Sterpi - elettori n. 164, di cui elettori residenti 154, A.I.R.E. 10;

RITENUTO di dover provvedere a dare piena attuazione alle normative sopra richiamate per garantire il rispetto del limite di iscritti in una singola sezione elettorale;

CONSIDERATO che non si ravvisa un caso di eccezionalità sulla base dei presupposti indicati dal Ministero dell'Interno che permetta di continuare a prevedere il mantenimento della Sezione III allocata in Piazza Don Carlo Sterpi (ex Comune di Gavazzana) avente n. 164 elettori, di cui 154 residenti;

CONSIDERATO, altresì, di prevedere che l'accorpamento avvenga con la Sezione II, sita in Via Stazione n. 4, che garantisce un adeguato accesso e congrui spazi;

PRESO ATTO che con l'accorpamento di tutti gli elettori della Sezione III con la Sezione II, la ripartizione nelle due sezioni rimaste rimane comunque sufficientemente equilibrata, anche considerato il numero degli A.I.R.E. e che così si evita di dover provvedere ad una ripartizione in cui bisognerebbe identificare i criteri e sulla base della quale potrebbe ingenerarsi confusione negli elettori provenienti dalla soppressa Sezione III;

VALUTATO, comunque, di prevedere che in caso vi sia la comprovata difficoltà all'esercizio del diritto di voto si possa istituire un servizio di trasporto apposito;

PRESO ATTO che l'operazione in oggetto è volta a raggiungere un risparmio nella spesa pubblica sia a livello centrale sia locale (pagamento onorari a componenti di seggi, costi per stampati, verbali, lavoro straordinario e spese varie di gestione dei seggi) e contemporaneamente un minor impiego di risorse umane a carico degli enti locali e centrali;

VISTO che il provvedimento in oggetto non determina impegno di spesa e ha una ricaduta in termini di efficienza ed economicità a favore dei bilanci del Comune e delle varie amministrazioni pubbliche interessate alle consultazioni elettorali;

VISTI gli artt. 34 e seguenti del DPR 20/03/1967 N. 223;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'Ufficio Elettorale ad eseguire le pratiche necessarie affinché venga realizzato l'accorpamento delle sezioni in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 2 aprile 2021, immediatamente eseguibile,

DETERMINA

- 1) DI ACCORPARE l'attuale Sezione elettorale III, ubicata in Via Don Carlo Sterpi (ex Comune di Gavazzana), con la Sezione II, ubicata in Via Stazione n. 4;
- 2) DI DARE ATTO, pertanto, che in seguito alla operazione in oggetto le sezioni elettorali di questo Comune risultano essere le seguenti:

- Sezione I, Via Stazione n. 4 - elettori n. 770, di cui elettori residenti 733, A.I.R.E. 37;
 - Sezione II, Via Stazione n. 4 - elettori n. 817, di cui elettori residenti 752, A.I.R.E. 65;
- 3) DI DARE MANDATO all'Ufficio Elettorale di provvedere alle operazioni successive di gestione per dar seguito al disposto accorpamento;
 - 4) DI DARE ATTO che, per ogni sezione, a seguito del presente provvedimento, il numero totale dei votanti è compreso tra un minimo di 500 ed un massimo di 1200 votanti, così come previsto dall'art. 34 del DPR 223/1967;
 - 5) DI ESPRIMERE, contestualmente all'adozione del presente atto, parere di regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'articolo 147-*bis* del D.lgs. 267/2000, attestandone altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

Il Segretario Comunale
Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr. Giulio Giraldi